



COMUNE di MIRANO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DI GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA CON
MODALITA' TELEMATICA**

APPROVATO CON D.G.C. n. 213 del 24.10.2023

SOMMARIO

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in videoconferenza

Articolo 3. Convocazione delle sedute

Articolo 4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

Articolo 5. Entrata in vigore



Articolo 1. Oggetto

1. Premesso che la modalità ordinaria e privilegiata della riunione della Giunta Comunale è in presenza, il presente regolamento disciplina lo svolgimento in videoconferenza con modalità telematica delle riunioni della Giunta del Comune di Mirano, qualora uno o più componenti, compresi il Segretario Comunale e/o il Vicesegretario, siano impossibilitati a partecipare in presenza alla seduta.

2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in videoconferenza con modalità telematica” le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti, compresi il Segretario Comunale e/o il Vice Segretario, siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, da luoghi diversi - anche differenti tra loro - dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con l’utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad esempio P.C., telefoni cellulari, piattaforme online) idonei a garantire l’identità dei presenti collegati da remoto e da luoghi diversi.

Articolo 2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in videoconferenza

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza con modalità telematica presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l’identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, compresi il Segretario Comunale e/o il Vicesegretario, che consenta di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale, sia da remoto e, quindi, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
2. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, la documentazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno (proposte di deliberazione e relativi allegati, nonché comunicazioni da esaminare e relativi allegati) può essere trasmessa preventivamente dall’Ufficio di Segreteria Comunale a mezzo di e-mail all’indirizzo istituzionale (fornito dal Comune: nome.cognome@comune.mirano.ve.it) dei componenti della Giunta, del Segretario Comunale e/o dal Vice Segretario, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall’illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta.

Articolo 3. Convocazione delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale per le quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza, al momento della convocazione saranno fornite ad ogni



componente, compresi il Segretario Comunale e/o il Vice Segretario, le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di chat con videochiamata in simultanea, o di programmi reperibili in rete, o messi a disposizione dall'Amministrazione.

2. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Articolo 4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti della Giunta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscono l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
3. Il Segretario Comunale, o il Vicesegretario, accerta ed attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati in via telematica, in funzione delle competenze ex art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000; compete al Segretario Comunale o al Vicesegretario verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti e verbalizzare la seduta.
4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale o del Vicesegretario, è dichiarata valida dal Sindaco in qualità di Presidente, o da un suo delegato in caso di assenza, con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti che costituiscono il quorum.
5. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti che garantiscono la segretezza della seduta.
6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
7. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della video webcam.
8. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti



COMUNE di MIRANO

impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

9. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente, o di abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Presidente e al Segretario Comunale, o al Vicesegretario, che annoterà l'assenza.

10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Articolo 5. Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 79 comma 3 dello Statuto Comunale il presente Regolamento diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.